

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Consiglio regionale

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE
Palermo, 23 - 24 settembre 2004

Progetti di legge regionali e nazionali

A cura di: Giovanni Fantozzi

Pdl d'iniziativa della Giunta regionale delle Marche

“Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”

Questo provvedimento è di recentissima adozione, essendo stato approvato dalla Giunta regionale lo scorso 21 settembre. Si tratta della prima proposta di legislazione organica emanata a livello regionale sulle politiche per l’occupazione ed il lavoro, dopo l’entrata in vigore della “legge Biagi” 30/2003 e del decreto legislativo 276/2003, che hanno innovato in profondità una materia nella quale le Regioni hanno competenza legislativa concorrente. Il testo del provvedimento è distribuito in 38 articoli e quattro titoli: assetto istituzionale, sistema regionale dei servizi per l’impiego, politiche attive del lavoro, disposizioni finali e transitorie.

I principali obiettivi che il provvedimento persegue sono il rafforzamento dell’intervento pubblico nella regolazione del mercato occupazionale e l’attenuazione degli effetti della flessibilità, mentre le linee d’intervento riguardano la promozione ed il sostegno al lavoro stabile e regolare, in condizioni di sicurezza e con particolare attenzione alle persone svantaggiate ed ai disabili, il contrasto del lavoro sommerso, il rafforzamento dei centri per l’impiego pubblici e del sistema di accreditamento regionale, gli incentivi all’autoimprenditorialità e le misure di sostegno alle imprese che adottano la responsabilità sociale.

Nel pdl è previsto che la Regione continui ad esercitare funzioni di programmazione ed indirizzo in materia di politiche del lavoro in raccordo con le Province, alle quali verrà affidata la gestione del mercato del lavoro. I più importanti strumenti operativi a disposizione delle Province saranno i 13 Centri per l’impiego attualmente esistenti sul territorio: essi dovranno occuparsi, oltre che di informazione e di formazione professionale, anche di intermediazione fra domanda ed offerta di lavoro. Per favorire l’integrazione tra politiche del lavoro e politiche formative, è previsto il sostegno ad interventi di formazione per tutte le persone che hanno difficoltà d’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro; per quelli che hanno già un’occupazione, invece, sono previsti interventi specifici di formazione e aggiornamento continuo. Dal punto di vista economico, gli interventi a favore delle politiche per il lavoro previsti nel pdl, godranno di finanziamenti, nel corso del 2004, per complessivi 46,6 milioni di euro.

Pdl d'iniziativa della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna

“Norme in materia di organismi geneticamente modificati”

Il recente progetto di legge della Regione Emilia–Romagna, per regolamentare la complessa e controversa materia degli organismi geneticamente modificati (OGM), arriva dopo quelli di altre dodici Regioni italiane, che già hanno legiferato sul tema. Si tratta di Liguria (l.r. 36/1999), Marche (l.r. 9/2000, cui sono seguite altre leggi), Toscana (l.r. 53/2000, seguita dal relativo regolamento attuativo), Lazio (l.r. 15/2000), Friuli – Venezia Giulia (l.r. 21/2000), Abruzzo (l.r. 6/2001), Umbria (l.r. 21/2001), Valle d'Aosta (l.r. 8/2001), Campania (l.r. 15/2001), Veneto (l.r. 6/2002), Basilicata (l.r. 18/2002), Trentino Alto – Adige (legge provinciale di Trento 4/2003 e legge provinciale di Bolzano 1/2001), Puglia (l.r. 26/2003) e Lombardia (l.r. 4/2004).

Tutti questi provvedimenti, compreso il pdl della Regione Emilia-Romagna, si muovono in un quadro di fonti normative quanto mai incerto e contraddittorio.

A livello internazionale il provvedimento fondamentale è il Protocollo di Cartagena, approvato a Montreal il 29 febbraio 2000, il quale cerca di realizzare un compromesso tra il principio di precauzione (sono previste regole di sicurezza, prima fra tutte la trasparenza nel commercio di OGM, e la possibilità per ogni stato di rifiutare l'importazione di OGM da parte di altri paesi) e la salvaguardia di interessi commerciali, ad esempio, gli OGM che compongono i prodotti farmaceutici godono di un trattamento privilegiato. Gli Stati Uniti e Canada non hanno peraltro aderito al protocollo, essendo questi stati sostanzialmente favorevoli all'uso di questi organismi.

Ma è in ambito comunitario che il panorama delle fonti risulta molto più vario, ed è anche abbastanza difficile riscontrare una posizione unitaria tra i diversi organi dell'Unione Europea.

Inizialmente la Commissione Europea ha emanato alcuni provvedimenti basati sul principio di “equivalenza sostanziale” in materia di obblighi di etichettatura dei prodotti contenenti OGM: in caso di nuovi prodotti o ingredienti alimentari sostanzialmente equivalenti a prodotti od ingredienti già esistenti è prevista una procedura semplificata, il che comporta una immissione in commercio senza autorizzazione.

Successivamente, sotto la spinta del Parlamento europeo, si è fatto strada il principio di “precauzione”, che è stato codificato dalla direttiva CE 2001/18 del 12 marzo 2001: da allora l'Europa sta dibattendo le norme sull'etichettatura e la tracciabilità che dia piena attuazione alla direttiva e permetta ai governi di Italia, Francia, Grecia, Lussemburgo, Danimarca, Belgio ed Austria di revocare la moratoria che dal 1998 impedisce la produzione e la commercializzazione di nuovi OGM.

Il legislatore italiano dapprima si è limitato a recepire le direttive comunitarie, e quindi, successivamente alla moratoria del 1998, ha cominciato ad emanare, soprattutto nel settore sementiero, provvedimenti di carattere restrittivo, in aperto contrasto con la Commissione europea.

E' all'interno di questo quadro molto articolato, reso più incerto da un vasto quanto discorde dibattito scientifico, che si inserisce il progetto di legge della Regione Emilia-Romagna, composto di sette articoli, il quale in estrema sintesi, ispirandosi massimamente al principio di precauzione, pone un divieto temporaneo di coltivare specie vegetali ed allevare animali geneticamente modificati in tutto il territorio regionale, fino all'adozione di una normativa statale che disciplini la coesistenza tra colture OGM *free* e colture transgeniche e della normativa comunitaria in materia di etichettatura di sementi e materiale riproduttivo. Come si legge nella relazione introduttiva al pdl, "la preoccupazione del legislatore regionale è di adottare oggi decisioni che non pregiudichino il futuro (rispettando il principio di precauzione) e non lo ipotechino (approfondendo le conoscenze scientifiche in materia di biotecnologie), così da consegnare nelle mani degli agricoltori di domani la libertà di compiere le scelte più opportune".

Il carattere "interlocutorio" di questo divieto dovrebbe quindi evitare a questa legge il destino dell'impugnazione davanti alla Corte Costituzionale, già avanzata dal Governo nazionale contro legge della Regione Puglia, dal momento che questo provvedimento prevede un divieto assoluto e non condizionato di coltivazione degli OGM, con ciò ponendosi in contrasto con la normativa europea in materia.

Pdl della Giunta regionale della Toscana

Disposizioni regionali in materia di libere professioni

Un'altra legge "apripista" è quella della Toscana in merito alla regolamentazione delle professioni, un tema su cui anche altre Regioni si stanno variamente impegnando sotto la spinta di crescenti pressioni delle organizzazioni di settore. Come è noto, il nuovo art. 117 della Costituzione, modificato dalla legge n. 3 del 2001, assegna alle Regioni una potestà normativa concorrente riguardo alle professioni. In realtà, il rapporto tra i principi fondamentali riservati allo Stato e la normativa concorrente delle Regioni è oggetto di interpretazioni molto contrastanti e dallo Stato pare emergere una volontà di riconoscere alle Regioni un potere normativo molto limitato in questo settore. Da parte sua, la Toscana da tempo si è attivata anche presso la Conferenza dei Presidenti delle Regioni per arrivare alla definizione comune di un testo di riforma completa, sia delle professioni ordinistiche che di quelle non regolamentate.

Evidentemente per uscire dall'attuale situazione di stallo a livello nazionale, la Regione Toscana ha voluto iniziare l'iter di un proprio progetto di legge, il quale ha un contenuto volutamente ridotto – esso si compone di soli 8 articoli - per evitare il più possibile argomenti di impugnazione dello Stato presso la Corte costituzionale. Questo pdl innanzitutto definisce le modalità di raccordo strutturale tra le professioni intellettuali regolamentate dallo Stato e suddivise in Ordini e Collegi, le Associazioni professionali e la Regione. Nell'articolato sono definite altresì le modalità di costituzione dei coordinamenti regionali delle professioni, le modalità di riconoscimento delle Associazioni professionali ai soli fini della partecipazione alla Commissione ed infine le modalità di istituzione della Commissione regionale delle professioni.

L'art. 1 della legge definisce l'oggetto della legge, prevedendo espressamente e distintamente il raccordo tra Ordini e Collegi e le associazioni con la Regione.

L'art. 2 contiene le disposizioni più rilevanti in tema di coordinamento degli Ordini e Collegi attraverso appunto la costituzione del Coordinamenti che si rifanno a quello spazio operativo organizzatorio, che la giurisprudenza ha ritenuto di spettanza regionale.

L'art. 3 prevede la possibile previsione, all'interno del piano regionale della formazione, senza risorse aggiuntive, di iniziative che possono riguardare il mondo professionale.

L'art. 4 dispone l'istituzione della Commissione regionale delle professioni e delle Associazioni professionali quale "luogo" in cui realizzare l'incontro tra la Regione e le Professioni e tra le professioni tra loro. La Commissione è formata nell'ambito della struttura esistente della Regione e non ha dunque alcun costo aggiuntivo di nessun tipo – né strutturale, né operativo. Il comma 5 di questo articolo conferisce alle sole associazioni professionali riconosciute dalla Regione, ed alle articolazioni regionali di associazioni nazionali dotate di personalità giuridica, la possibilità di individuare nove loro rappresentanti nella Commissione regionale delle professioni. Il riconoscimento della personalità giuridica di tali associazioni, ai sensi del pdl, rileva esclusivamente ai fini della partecipazione alla Commissione delle stesse associazioni. In particolare, il riconoscimento non ha il fine di "abilitare" le attività delle associazioni, e non può, in nessun modo, essere concesso a quelle associazioni che dichiarino di operare su materie che le leggi istitutive attribuiscono alla competenza di Ordini e Collegi in via esclusiva.